REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Treviso

Seconda sezione

R.G.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice **dott.ssa Caterina Passarelli**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile promossa

da

, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. , per procura;

attore

contro

, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giampaolo Miotto con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

come da atto di citazione 30/4/13 e, in via istruttoria, come da memoria ex articolo 183 c.p.c. n.2.

Per parte convenuta:

nel merito:

- rigettarsi ogni domanda ed eccezione formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 663/2013 dichiarato provvisoriamente esecutivo, in virtù del quale ., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha già pagato in favore dell'opposta . la somma di € 16.363,83, oltre interessi al saggio e alle spese del precetto;

Con vittoria di spese sia di ingiunzione (che sono già state refuse da a .), che di opposizione, ivi compresa l'imposta di registro pari ad € 437,50, relativa all'ordinanza n. 3440/2013 con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il D.I. n. 633/2013, regolarmente pagata da come da F24 quietanzato che si deposita unitamente al presente foglio di p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3/5/13, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/13 emesso in data 6/3/13 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di €.16.363,83 quale corrispettivo a saldo della merce fornita e sostenendo che nulla era dovuto in quanto non vi era corrispondenza con ciò che era stato commissionato.

Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

Venivano assunte le prove testimoniali, quindi, precisate le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 6/10/16, la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla pretesa incompetenza territoriale.

Sacom spa sostiene l'incompetenza del Giudice adito a favore del Tribunale di Larino ex art.20 cpc in quanto l'obbligazione doveva essere eseguita mediante consegna della merce presso la sede di , in Larino.

L'eccezione è infondata.

Infatti, l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - e tale è l'obbligo di corrispondere il prezzo in conseguenza dell'acquisto di determinata merce - deve essere adempiuta al domicilio del creditore ex art.1182, terzo comma, cc.

Ne consegue che va affermata la competenza di questo Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale della società creditrice, odierna ingiungente.

Sulla pretesa nullità del ricorso ex art.125 cpc.

sostiene la nullità del ricorso in quanto in esso non è specificato l'oggetto delle fatture indicate ed allegate in copia.

Al riguardo, va rilevato come non abbia mai formalizzato alcun disconoscimento delle fatture - peraltro, prodotte in originale in questa sede - fatture che sono esattamente identificate per numero e data.

Ne consegue che la ricorrente non è incorsa in alcuna violazione dell'art.125 cpc, riferito ad elementi essenziali a comprendere le ragioni giustificatrici della domanda.

Sulla mancanza di prova scritta ex art.633 cpc.

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

sostiene che le fatture non siano sufficienti ad integrare la prova della liquidità e certezza del credito.

In realtà, le fatture commerciali sono prove idonee, nel rispetto dei requisisti richiesti dall'art.634 cpc, a fondare la pretesa creditoria nell'ambito del procedimento monitorio, ancorchè sia nell'eventuale giudizio di opposizione che debba essere data la prova piena del credito (tra le altre, Cass. 5915/11 secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ancorché nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto).

E, nel caso di specie, sussiste la prova del credito.

Infatti, le fatture, accompagnate dagli ordini di acquisto e dai documenti di trasporto, hanno consentito l'emissione del decreto ingiuntivo secondo una valutazione ormai insindacabile (Cass.4121/01: *l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. cod.proc.civ., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore*); ne consegue che, dovendosi in questa sede verificare il fondamento della pretesa, questa risulta ampiamente provata dalla seguente documentazione:

- Ordini di acquisto (v. doc.9-11-16-20-24 ric.);
- Conferme d'ordine (v. doc. 10-15-23 ric.);
- Documenti di trasporto (v. doc.3-4-8-12-14-17-22 ric.);
- Fatture n.306/12 e n. 396/12 (v. doc. 2 e 13 ric.);
- E-mail 21/12/12 proveniente dal e diretta al legale di rivolta alla richiesta di un piano di rientro.

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

Sulla asserita non conformità della pretesa agli accordi contrattuali.

Con l'atto introduttivo, parte opponente ha dedotto in via del tutto generica un inadempimento di la quale avrebbe fornito della merce *inservibile allo scopo cui era destinata* e al di fuori dei termini pattuiti: nessun riferimento né al tipo di vizio della merce né al termine concordato, o al suo carattere di essenzialità.

Ora, *in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento* (Cass.826/15); in realtà, nel caso di specie, a fronte della prova della regolare consegna della merce (v. teste), non risultano nemmeno indicate le condizioni contrattuali che avrebbe disatteso.

Del resto, va considerato come le istanze istruttorie chieste da Sacom spa siano del tutto inammissibili e non idonee a provare i fatti a fondamento dell'opposizione: è stato chiesto l'interrogatorio libero del proprio rappresentante legale sulle circostanze che la medesima parte avrebbe dovuto provare; inoltre, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale avevano ad oggetto circostanze generiche, valutative o irrilevanti (in particolare, va osservato come nessuna circostanza introduca la questione di vizi della merce o di termini essenziali di consegna: v. lett. a-b-c-d-e-f-g memoria opponente n.2).

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

Ne consegue che l'opposizione non può essere accolta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 663/13 emesso in data 6/3/13 dal Tribunale di Treviso.

Sulla responsabilità ex art.96 cpc, terzo comma.

Sussistono i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento a favore della convenuta di una somma equitativamente determinata in considerazione della inconsistenza dell'opposizione. Tale somma va liquidata in €. 500,00 per ogni anno di durata del processo (8/5/13 - 19/1/17) in considerazione del verosimile disagio che la parte resistente può aver subito per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario: pertanto, tale somma va complessivamente determinata in € 2.000,00 oltre interessi legali dalla data di notifica della presente pronuncia al saldo.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate ex DM 55/14 secondo il valore della causa e in base alle fasi effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 663/13 emesso in data 6/3/13 dal Tribunale di Treviso;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna al pagamento di una somma pari a € 2.000,00 oltre interessi legali dalla data di notifica della presente pronuncia al saldo;

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c

4. condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di liquidate in complessive €.4.500.00 per compenso professionale, oltre 15% su detto compenso per spese generali, ed oltre Iva e cpa.

Treviso, 17/01/2017

Il Giudice

Caterina Passarelli

Firmato Da: PASSARELLI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 554ad9af2f09f56758bb92c6a3d8849c